

	<p align="center">COMUNE DI CASORATE SEMPIONE Provincia Varese</p> <p align="center">Via E. De Amicis, n. 7 21011 CASORATE SEMPIONE – P.IVA 00341710127 Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093 PEC: casoratesempione@legalmail.it Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 13/03/2017</p>
---	---	---

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 13/03/2017

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.

L'annoduemiladiciassette, addì tredici del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere	X	
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere		X
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 12

ASSENTI: N. 1

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, DOTT.SSA **MARINA BAI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Sindaco**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Verbale del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2017 ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emendato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale.
- Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
- Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
- La Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte le novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono :

- La riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art. 1, comma 10).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli :
 - a. Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione.
 - b. A immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75).
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%).
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”).

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita : “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”.

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”.

RICHIAMATE :

- la propria precedente deliberazione n. 13 del 20/04/2016 ad oggetto : “Determinazione aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016”;
- la propria precedente deliberazione n. 29 del 28/07/2016 ad oggetto :”Modifica Regolamento I.U.C.”;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 così come modificato dalla Legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO il parere dell’Organo di revisione.

VISTI :

- L’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
- La Legge 28.12.2015, n. 208.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come integralmente riportati nella precedente delibera di approvazione del Piano Finanziario TARI.

ACQUISITO ED ALLEGATO, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari.

Con voti favorevoli n. 9, resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti, dei quali n. 9 i votanti e n. 3 gli astenuti (Marson Tiziano, Grasso Marco Celestino, Poli Gian Luigi);

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2017 :**
 - ALIQUOTA ORDINARIA - ALTRI FABBRICATI : 0,90 %
 - ALTRI FABBRICATI DI CAT. CATASTALE C1 / C3 / D : 0,80 %
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,48 % (Categorie Catastali A1, A8, A9)

e relative pertinenze);

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017:
 - a. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU) :
 - Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).
 - I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
 - I terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
 - Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita a d abitazione principale).
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
 - La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
5. Di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, non soggetti all'IMU :
 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
6. Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% :
 - Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 - Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42.

- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.
7. Di dare atto che l'art. 2, c.1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. Con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce).
 8. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.
 9. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Casorate Sempione.
 10. Di dichiarare con voti favorevoli n. 9, resi per alzata di mano con separata votazione, da n. 12 Consiglieri Comunali presenti, dei quali n. 9 i votanti e n. 3 gli astenuti (Marson Tiziano, Grasso Marco Celestino, Poli Gian Luigi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

	<p>COMUNE DI CASORATE SEMPIONE Provincia Varese</p> <p>Via E. De Amicis, n. 7 21011 CASORATE SEMPIONE – P.IVA 00341710127 Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093 PEC: casoratesempione@legalmail.it Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it</p>	<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 13/03/2017</p>
---	---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 12 DEL 13/03/2017

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017.

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarita' tecnica.

Casorate Sempione, 13/03/2017

Il Responsabile del Settore
 Fto ROBERTA FERRARI

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarita' contabile.

Casorate Sempione, 13/03/2017

Il Ragioniere
 Fto ROBERTA FERRARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto SIG. DIMITRI CASSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA MARINA BAI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 13/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA MARINA BAI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Casorate Sempione, 11/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA MARINA BAI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Casorate Sempione, 11/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARINA BAI